



Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po



VARIANTE AL PAI PO: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1 E 18 DELLE NORME DI ATTUAZIONE



conferenza programmatica

D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Modifica art.68 del D.Lgs. 152/2006

Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio

4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli [65](#) e [67](#), comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, **le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico** emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, **sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa.** Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.

4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis

Deliberazione di Conferenza Istituzionale Permanente n.6/2021

1

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

2


Delega al Segretario Generale per l'adozione di un Regolamento relativo alle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe di pericolosità del PGRA nel Distretto idrografico del fiume Po

3


Disposizioni transitorie per le procedure di aggiornamento del PAI Po nelle more di approvazione della variante

Percorso di approvazione della Variante al PAI Po di modifica agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

6 mesi (art.68 D.Lgs 152/2006)



Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione



Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.1 comma 10 bis

Gli aggiornamenti dell'Elaborato n. 2 “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo” **del PAI sono approvati con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino**, previo parere favorevole della Conferenza Operativa con le procedure stabilite nell'ambito di un apposito Regolamento, adottato dal Segretario Generale su delega della Conferenza Istituzionale Permanente in conformità ai commi 4bis e 4ter del suddetto art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art.1 comma 11

I Piani territoriali di coordinamento provinciali possono attuare il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione.....L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57, salva **la necessità di preventiva approvazione delle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e a rischio del PAI-PTCP con Decreto del Segretario Generale ai sensi dell'art. 68, commi 4bis e 4ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.18 comma 3

La verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici, **in fase di loro formazione e adozione**, con le condizioni di dissesto contenuta nell'Elaborato n. 2 è effettuata nel rispetto dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla Direttiva “Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici” adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 6 del 31 luglio 2003 e dai suoi successivi aggiornamenti.

Art.18 comma 3 lett. e)

L'eventuale proposta di aggiornamento da parte di un Comune della perimetrazione e/o classificazione di aree a pericolosità e a rischio delimitate nell'Elaborato n. 2 del PAI derivante dalla verifica suddetta, deve essere predisposta in conformità alla metodologia adottata per la redazione del PAI e corredata da idonea cartografia e da una relazione tecnica atta a comprovare la sussistenza degli elementi necessari per l'ammissibilità dell'aggiornamento stesso.

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.18 comma 4

I Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, allegano ad essi la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica, redatta in conformità delle disposizioni ivi richiamate. A seguito dell'adozione, **la verifica di compatibilità è sottoposta alla procedura di partecipazione degli interessati unitamente agli altri elaborati dello strumento urbanistico generale o della sua variante adottati**, secondo le disposizioni stabilite dalle norme regionali in materia. In conformità al comma 4 ter del citato art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel corso della suddetta procedura devono comunque essere garantite adeguate forme di consultazione e osservazione sulle eventuali proposte di aggiornamento delle aree a pericolosità o a rischio delimitate dall'Elaborato n. 2 del PAI.

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.18 comma 5

Coerentemente alle procedure urbanistiche vigenti in ogni Regione il Comune trasmette alla Regione la **verifica di compatibilità** di cui al comma 3, nonché documentazione comprovante le risultanze della fase di partecipazione, ed eventuali atti deliberativi. **La Regione procede a trasmettere tutta la suddetta documentazione all'Autorità di bacino distrettuale congiuntamente ad una relazione istruttoria contenente una valutazione tecnica circa la citata proposta di aggiornamento, predisposta secondo i contenuti previsti dalla Direttiva di cui al comma 3.**

Art.18 comma 6

Il Segretario Generale, sulla base della documentazione di cui al comma precedente e sulla scorta del **parere favorevole della Conferenza Operativa e dell'intesa espressa dalla Regione** ai sensi del comma 4bis dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. approva con proprio Decreto l'aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI, ai sensi del medesimo comma 4bis dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.18 comma 7

L'aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI di cui al comma precedente **produce i suoi effetti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto di approvazione del Segretario Generale.**

Art.18 comma 10

Fatte salve le disposizioni riguardanti gli effetti del presente Piano di cui ai successivi articoli 27 e 39 e qualora ciò sia consentito dalle vigenti norme di legge regionali, i **Comuni utilizzano la procedura di cui ai commi precedenti anche per formulare proposte di aggiornamento delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni connesse agli aggiornamenti dell'Allegato 4 dell'Elaborato 2 del PAI di cui al presente articolo, coerentemente con quanto previsto dal successivo articolo 59 delle presenti Norme.** Dette proposte sono approvate dal Segretario Generale in conformità a quanto previsto dal precedente comma 6 e i conseguenti aggiornamenti delle Mappe producono i loro effetti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto di approvazione.

Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

Art.18 comma 11

Le procedure per l'approvazione degli aggiornamenti cartografici di Piano di cui al presente articolo sono oggetto di disciplina di dettaglio **nell'ambito del Regolamento** di cui all'articolo 1, comma 10bis delle presenti Norme.